



*Questo testo è una versione provvisoria.
La versione definitiva che sarà pubblicata su
www.fedlex.admin.ch è quella
determinante.*

«\$QRCode»

Decreto federale

Disegno

che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1356 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (Sviluppo dell'acquis di Schengen)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale

(Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Art. 1

¹ Lo scambio di note del 14 agosto 2024³ tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1356 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con lo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁴ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Art. 2

La modifica delle leggi federali di cui all'allegato è adottata.

RS

1 RS 101

2 FF 2025 xxxx...

3 RS 0.362.380.xxx; RU xxxxx

4 RS 0.362.31

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all'allegato.

Allegato
(art. 2)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 2005⁵ sugli stranieri e la loro integrazione

Inserire prima del titolo del capitolo 4

Art. 9b⁶ Accertamenti alla frontiera esterna Schengen

¹ Gli stranieri rintracciati all'atto di attraversare illegalmente la frontiera esterna Schengen senza passare da un posto di confine autorizzato sono sottoposti senza indugio, ma al massimo entro sette giorni dal rintraccio, a un accertamento da parte delle autorità cantonali competenti. Se il controllo alla frontiera è stato demandato alla Confederazione, l'accertamento incombe al Corpo delle guardie di confine.

² La procedura di accertamento è retta dal regolamento (UE) 2024/1356⁷. Consta degli elementi seguenti:

- a. un controllo preliminare dello stato di salute;
- b. un controllo preliminare delle vulnerabilità;
- c. identificazione o verifica dell'identità;
- d. registrazione di dati biometrici nell'Eurodac, nella misura in cui non sia ancora avvenuta;
- e. un controllo di sicurezza;
- f. compilazione del modulo consuntivo;
- g. indirizzamento alla procedura adeguata.

³ Gli stranieri devono tenersi a disposizione delle autorità competenti per la durata degli accertamenti, indicare nome, data di nascita, genere e nazionalità nonché presentare documenti e informazioni atti a comprovare questi dati. Devono inoltre far rilevare i propri dati biometrici.

⁵ RS 142.20

⁶ FF 2021 674

⁷ Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 mag. 2024 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817, GU L, 2024/1356, 22.5.2024.

⁴ Nel caso di stranieri minorenni non accompagnati, le autorità cantonali competenti per l'accertamento designano senza indugio una persona di fiducia che difenda i loro interessi durante la procedura di accertamento. Se il controllo alla frontiera è stato demandato al Corpo delle guardie di confine, quest'ultimo informa quanto prima le autorità cantonali competenti.

⁵ Sono esentati dagli accertamenti alla frontiera esterna Schengen gli stranieri dei quali la Svizzera non è tenuta a rilevare i dati biometrici conformemente all'articolo 22 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2024/1358⁸ per motivi diversi dall'età.

⁶ Per le persone di cui al capoverso 1 alle quali a causa dello stato delle loro dita si applica la procedura secondo l'articolo 23 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2024/1358, l'accertamento avviene successivamente a tale procedura; se queste persone sono trattenute per più di 72 ore alla frontiera esterna Schengen, il termine di cui al capoverso 1 per l'accertamento è ridotto a quattro giorni.

⁷ I cittadini stranieri che chiedono asilo prima dell'inizio dell'accertamento sono sottoposti alla procedura in aeroporto ai sensi dell'articolo 21a capoverso 1 della legge del 26 giugno 1998⁹ sull'asilo (LAsi).

⁸ Nel caso di cittadini stranieri che chiedono asilo durante la procedura di accertamento, quest'ultima viene portata a termine, dopodiché gli interessati vengono indirizzati a un centro della Confederazione. In presenza di indizi concreti secondo cui intendano sottrarsi alle disposizioni o alle misure delle autorità, vengono accompagnati nel centro in questione.

Art. 9c¹⁰ Accertamenti sul territorio svizzero

¹ Devono essere sottoposti senza indugio, ma al più tardi entro tre giorni dal rintraccio, ad accertamenti dell'autorità cantonale competente gli stranieri che:

- a. hanno attraversato in modo non autorizzato la frontiera esterna Schengen; e
- b. soggiornano illegalmente sul territorio svizzero e vi vengono rintracciati.

² La procedura di accertamento è retta dal regolamento (UE) 2024/1356¹¹. Consta degli elementi seguenti:

- a. un controllo preliminare dello stato di salute;
- b. un controllo preliminare delle vulnerabilità;

⁸ Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 mag. 2024 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818, versione della GU L, 2024/1358, 22.5.2024.

⁹ RS **142.31**

¹⁰ FF **2021** 674

¹¹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 9b cpv. 2

- c. identificazione o verifica dell'identità;
- d. registrazione di dati biometrici nell'Eurodac, nella misura in cui non sia ancora avvenuta;
- e. un controllo di sicurezza;
- f. compilazione del modulo consuntivo;
- g. indirizzamento alla procedura adeguata.

³ Gli stranieri devono tenersi a disposizione delle autorità competenti per la durata degli accertamenti, indicare nome, data di nascita, genere e nazionalità nonché presentare documenti e informazioni atti a comprovare questi dati. Devono inoltre far rilevare i propri dati biometrici.

⁴ Nel caso di stranieri minorenni non accompagnati, le autorità cantonali competenti per gli accertamenti designano senza indugio una persona di fiducia che difenda i loro interessi durante la procedura di accertamento.

⁵ È possibile astenersi dagli accertamenti se gli stranieri sono già stati sottoposti ad accertamento secondo il regolamento (UE) 2024/1356 o soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 e dopo il loro fermo sono riammessi senza indugio da un altro Stato Schengen in virtù di accordi bilaterali secondo l'articolo 64c capoverso 1 lettera a.

⁶ I cittadini stranieri che chiedono asilo prima dell'inizio dell'accertamento vengono indirizzati a un centro della Confederazione. In presenza di indizi concreti secondo cui intendano sottrarsi a disposizioni o misure delle autorità, vengono accompagnati nel centro in questione. La successiva procedura di accertamento è retta dall'articolo 26 capoverso 1^{bis} LAsi¹².

⁷ I cittadini stranieri che chiedono asilo durante la procedura di accertamento vengono indirizzati a un centro della Confederazione. In presenza di indizi concreti secondo cui intendano sottrarsi a disposizioni o misure delle autorità vengono accompagnati nel centro in questione.

Art. 9d¹³ Meccanismo di monitoraggio indipendente nell'ambito degli accertamenti

¹ Il servizio responsabile per il meccanismo di monitoraggio indipendente svolge i compiti che gli vengono affidati in conformità all'articolo 10 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2024/1356¹⁴. Si tratta in particolare dei compiti seguenti:

- a. monitorare il rispetto del diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda la garanzia dell'accesso alla procedura d'asilo, il principio di non respingimento e l'interesse superiore del minore;
- b. controllare l'applicazione del fermo secondo l'articolo 73 nel quadro della procedura di accertamento;

¹² RS 142.31

¹³ FF 2021 674

¹⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 9b cpv. 2.

- c. esaminare le violazioni dei diritti fondamentali fatte valere nel quadro della procedura di accertamento;
- d. formulare raccomandazioni destinate alle autorità competenti.

² Laddove necessario per l'esecuzione dei propri compiti, il servizio responsabile per il meccanismo di monitoraggio indipendente ha le seguenti facoltà:

- a. accesso a tutte le ubicazioni rilevanti, compresi i centri di alloggio cantonali, gli istituti di carcerazione e i centri della Confederazione;
- b. consultazione di tutti i documenti, gli atti e le audizioni rilevanti;
- c. esecuzione di controlli sul posto, di prove a campione e di controlli senza preavviso;
- d. accesso a informazioni classificate, sempreché le persone in questione si siano sottoposte a un controllo di sicurezza.

³ Il Consiglio federale può incaricare terzi di adempiere i compiti di cui al capoverso 1 nel quadro del meccanismo di monitoraggio indipendente.

Art. 30 cpv. 1 lett. l

¹ È possibile derogare alle condizioni d'ammissione (art. 18–29) al fine di:

- l. disciplinare l'attività lucrativa e la partecipazione a programmi occupazionali da parte di richiedenti l'asilo (art. 43 LAsi¹⁵), stranieri ammessi provvisoriamente (art. 85) e persone bisognose di protezione (art. 75 LAsi).

Art. 73 cpv. 1 lett. d

¹ La competente autorità federale o cantonale può fermare persone sprovviste di permesso di soggiorno di breve durata, di permesso di dimora o di permesso di domicilio per:

- d. svolgere accertamenti secondo gli articoli 9b e 9c della presente legge e gli articoli 21a e 26 capoverso 1^{bis} LAsi¹⁶, se la persona viola il proprio obbligo di collaborare o se vi è il pericolo che si renda irreperibile o che violi la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera.

Art. 103b cpv. 1, nota a piè di pagina¹⁷

¹ Il sistema di ingressi e uscite (EES) contiene, conformemente al regolamento (UE) 2017/2226¹⁸, i dati personali di cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni o ai quali è rifiutata l'entrata nello spazio Schengen.

¹⁵ RS 142.31

¹⁶ RS 142.31

¹⁷ FF 2022 3212

¹⁸ Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 nov. 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le

Art. 103c cpv. 2 lett. e¹⁹

² Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati dell'EES:

- e. la SEM, il Corpo delle guardie di confine, le autorità cantonali e comunali di polizia incaricate dei controlli sulle persone e le autorità cantonali in materia di migrazione competenti: al fine di effettuare accertamenti secondo gli articoli 9b e 9c della presente legge nonché gli articoli 21a e 26 capoverso 1^{bis} LAsi²⁰.

Art. 108c cpv. 3²¹

³ L'unità nazionale ETIAS della Svizzera procede agli accertamenti necessari qualora dal confronto dei dati di una persona sottoposta ad accertamenti con l'elenco di controllo ETIAS risulti un riscontro positivo. Comunica alla competente autorità di accertamento gli eventuali rischi per la sicurezza interna entro due giorni dal ricevimento dell'avviso automatico dell'ETIAS.

Art. 108e cpv. 2 lett. d²²

² Le autorità o i terzi seguenti hanno accesso online ai dati dell'ETIAS:

- d. la SEM, il Corpo delle guardie di confine, le autorità cantonali e comunali di polizia incaricate dei controlli sulle persone e le autorità cantonali in materia di migrazione competenti: al fine di effettuare accertamenti secondo gli articoli 9b e 9c della presente legge nonché gli articoli 21a e 26 capoverso 1^{bis} LAsi²³.

Art. 109a cpv. 1, nota a piè di pagina, e 2 lett. e²⁴

¹ Il sistema centrale d'informazione visti (C-VIS) contiene i dati sui visti di tutti gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008²⁵.

² Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:

frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1356, GU L 2024/1356, 22.5.2024.

¹⁹ FF 2022 3212

²⁰ RS 142.31

²¹ FF 2020 7911

²² FF 2020 7911

²³ RS 142.31

²⁴ FF 2022 3212

²⁵ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 lug. 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1356, GU 2024/1356 del 22.5.2024.

- i. la SEM, il Corpo delle guardie di confine, le autorità cantonali e comunali di polizia incaricate dei controlli sulle persone e le autorità cantonali in materia di migrazione competenti: al fine di effettuare accertamenti secondo gli articoli 9b e 9c della presente legge nonché gli articoli 21a e 26 capoverso 1^{bis} LAsi²⁶.

Art. 110 cpv. 1, frase introduttiva, note a piè di pagina²⁷

¹ Il servizio comune di confronto biometrico (sBMS) previsto dai regolamenti (UE) 2019/817²⁸ e (UE) 2019/818²⁹ contiene elementi relativi alle caratteristiche biometriche (template biometrici) ottenuti dai dati biometrici registrati nei seguenti sistemi d'informazione Schengen/Dubliino:

Art. 110b^{bis30} Consultazione del CIR a fini di identificazione nell'ambito di accertamenti

¹ Le consultazioni del CIR nell'ambito di accertamenti possono essere effettuate al solo scopo di determinare l'identità di una persona secondo l'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1356³¹, se l'accertamento è stato avviato in presenza dell'interessato.

² Le autorità seguenti possono effettuare consultazioni:

- a. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia per accertamenti secondo l'articolo 9b, se cittadini di Stati terzi attraversano illegalmente la frontiera esterna Schengen senza passare da un posto di confine autorizzato e vengono rintracciati;
- b. le autorità cantonali e comunali di polizia nonché le autorità cantonali in materia di migrazione competenti e il Corpo delle guardie di confine, nella misura in cui a quest'ultimo incombono i controlli sulle persone, per accertamenti secondo l'articolo 9c, se cittadini di Stati terzi hanno attraversato

²⁶ RS **142.31**

²⁷ FF **2022** 3212

²⁸ Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 mag. 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1356, GU L 2024/1356 del 22.5.2024.

²⁹ Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 mag. 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1358, GU L, 2024/1358 del 22.5.2024.

³⁰ FF **2021** 674

³¹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 9b cpv. 2.

illegalmente la frontiera esterna Schengen senza passare da un posto di confine autorizzato e sono stati rintracciati sul territorio nazionale;

- c. le autorità cantonali di polizia competenti nonché il Corpo delle guardie di confine, nella misura in cui a quest'ultimo incomba il controllo alla frontiera, per accertamenti all'aeroporto secondo l'articolo 21*a* LAsi³²;
- d. la SEM per accertamenti nei centri della Confederazione secondo l'articolo 26 capoverso 1^{bis} LAsi.

³ Se dalla consultazione emerge che i dati dell'interessato sono registrati nel CIR, l'autorità competente può consultare i dati personali menzionati negli articoli 18 paragrafo 1 dei regolamenti (UE) 2019/817³³ e (UE) 2019/818³⁴.

2. Legge del 26 giugno 1998³⁵ sull'asilo

Art. 21a Accertamenti in caso di domanda d'asilo all'aeroporto

¹ Nel caso di persone che presentano una domanda d'asilo alla frontiera esterna Schengen presso un aeroporto svizzero in cui vengono svolte procedure secondo l'articolo 22 e che non soddisfano le condizioni d'entrata, l'autorità incaricata del controllo alla frontiera informa senza indugio la SEM. D'intesa con la SEM, l'autorità competente effettua gli accertamenti previsti dal regolamento (UE) 2024/1356³⁶ entro sette giorni dal rintraccio delle persone in questione o dal giorno in cui si sono presentate alla frontiera.

² Nel caso di persone che presentano una domanda d'asilo alla frontiera esterna Schengen presso un aeroporto svizzero in cui non vengono svolte procedure secondo l'articolo 22 e che non soddisfano le condizioni d'entrata, l'autorità incaricata del controllo alla frontiera indirizza le persone in questione a un centro della Confederazione. In presenza di indizi concreti secondo cui intendano sottrarsi a disposizioni o misure delle autorità, queste persone vengono accompagnate nel centro in questione. La successiva procedura di accertamento è retta dall'articolo 26 capoverso 1^{bis}; in questo caso si applica il termine di cui al capoverso 1.

³ Anche le persone cui è stata autorizzata l'entrata conformemente all'articolo 6 paragrafo 5 lettera c del regolamento (UE) 2016/399³⁷ e che presentano una domanda

³² RS 142.31

³³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.

³⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.

³⁵ RS 142.31

³⁶ Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 mag. 2024 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817, GU L, 2024/1356, 22.5.2024.

³⁷ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 mar. 2016 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1717, GU L 2024/1717, 20.6.2024.

d'asilo alla frontiera esterna Schengen presso un aeroporto svizzero sottostanno agli accertamenti di cui ai capoversi 1 e 2.

⁴ La procedura di accertamento è retta dal regolamento (UE) 2024/1356. Consta degli elementi seguenti:

- a. un controllo preliminare dello stato di salute;
- b. un controllo preliminare delle vulnerabilità;
- c. identificazione o verifica dell'identità;
- d. registrazione di dati biometrici nell'Eurodac, qualora non sia ancora avvenuta;
- e. un controllo di sicurezza;
- f. compilazione del modulo consuntivo;
- g. indirizzamento alla procedura adeguata.

⁵ I richiedenti l'asilo devono tenersi a disposizione delle autorità competenti per la durata degli accertamenti, indicare nome, data di nascita, genere e nazionalità nonché presentare documenti e informazioni atti a comprovare questi dati. Devono inoltre far rilevare i propri dati biometrici.

⁶ In vista di svolgere la procedura d'asilo all'aeroporto, la SEM rifiuta l'entrata in Svizzera del richiedente l'asilo per la durata degli accertamenti.

⁷ Nel momento in cui gli rifiuta l'entrata, la SEM assegna al richiedente un luogo di soggiorno e gli fornisce un alloggio adeguato. Le spese dell'alloggio sono a carico della SEM. I gestori di aeroporti sono responsabili dell'approntamento di alloggi a basso costo.

⁸ La decisione relativa al rifiuto dell'entrata e all'assegnazione di un luogo di soggiorno è notificata al richiedente, indicando i rimedi giuridici, entro due giorni dal deposito della domanda. Prima della decisione, al richiedente è concesso il diritto di essere sentito.

Art. 22 Procedura d'asilo all'aeroporto

¹ Al termine degli accertamenti di cui all'articolo 21a capoverso 1 la SEM può rilevare altre generalità. Allestisce schede dattiloscopiche e scatta fotografie se ciò non è stato fatto durante gli accertamenti. Può rilevare altri dati biometrici, verificare altri mezzi probatori e documenti di viaggio e d'identità e procedere ad accertamenti per quanto riguarda la provenienza e l'identità. La SEM può incaricare terzi di svolgere questi compiti. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale federale.

² L'autorità competente informa i richiedenti l'asilo in merito ai loro diritti e ai loro obblighi nell'ambito della procedura d'asilo. Può interrogarli sulla loro identità, sull'itinerario di viaggio e sommariamente sui motivi che li hanno indotti a lasciare il loro Paese.

³ La SEM verifica la propria competenza a svolgere la procedura d'asilo tenendo conto delle disposizioni degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino.

⁴ La SEM autorizza l'entrata se la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d'asilo in virtù del regolamento (UE) 2024/1351³⁸ e:

- a. nel Paese dal quale è direttamente giunto in Svizzera, il richiedente l'asilo sembra essere esposto a pericolo per uno dei motivi enumerati dall'articolo 3 capoverso 1 o minacciato di trattamento inumano; oppure
- b. il richiedente rende verosimile che il Paese dal quale è direttamente giunto in Svizzera lo costringerebbe, violando il principio del non respingimento, a recarsi in un Paese nel quale sembra essere esposto a pericolo.

⁵ Può parimenti autorizzare l'entrata qualora si possa prevedere che la procedura non potrà essere portata a termine entro 27 giorni dal deposito della domanda.

⁶ Per evitare casi di rigore personale, il Consiglio federale può decidere in quali altri casi l'entrata in Svizzera è autorizzata.

⁷ Al richiedente l'asilo che presenta una domanda d'asilo in un aeroporto svizzero, la Confederazione garantisce, al termine degli accertamenti, una consulenza e una rappresentanza legale gratuite per analogia con gli articoli 102f–102k.

⁸ Il richiedente può essere trattenuto, al massimo per 67 giorni, all'aeroporto o eccezionalmente in un altro luogo adeguato. Passata in giudicato una decisione di allontanamento, può essere incarcerato in vista del rinvio coatto.

⁹ La SEM può in seguito attribuire il richiedente a un Cantone o a un centro della Confederazione. Negli altri casi, l'ulteriore procedura all'aeroporto è retta dagli articoli 23, 29, 36 e 37.

Art. 23 cpv. 2

² La decisione è notificata entro 27 giorni dalla presentazione della domanda. Se la procedura si protrae oltre tale periodo, la SEM attribuisce il richiedente a un Cantone o a un centro della Confederazione.

Art. 26 cpv. 1–1^{quater} e 3, secondo periodo

¹ Con la presentazione della domanda d'asilo inizia la fase preparatoria. Questa dura al massimo quindici giorni nella procedura Dublino e al massimo 30 giorni nelle altre procedure.

^{1bis} Se non vi sono indizi che il richiedente l'asilo in questione abbia attraversato in modo autorizzato la frontiera esterna in uno Stato Schengen e che siano già stati effettuati gli accertamenti, la SEM svolge gli accertamenti previsti dal regolamento

³⁸ Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 mag. 2024 sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013, versione secondo GU L, 2024/1351, 22.5.2024.

(UE) 2024/1356³⁹. Gli accertamenti avvengono al massimo tre giorni dopo l'inizio della fase preparatoria.

^{1ter} La procedura per effettuare gli accertamenti è retta dal regolamento (UE) 2024/1356. Consta degli elementi seguenti:

- a. un controllo preliminare dello stato di salute;
- b. un controllo preliminare delle vulnerabilità;
- c. identificazione o verifica dell'identità;
- d. registrazione di dati biometrici nell'Eurodac, qualora non sia ancora avvenuta;
- e. un controllo di sicurezza;
- f. compilazione del modulo consuntivo;
- g. indirizzamento alla procedura adeguata.

^{1quater} Il richiedente l'asilo deve tenersi a disposizione delle autorità competenti per la durata degli accertamenti, indicare nome, data di nascita, genere e nazionalità nonché presentare documenti e informazioni atti a comprovare questi dati. Deve inoltre far rilevare i propri dati biometrici.

³ ... Dopo gli accertamenti secondo il capoverso ^{1ter} o, se non sono necessari accertamenti giacché la persona vi è già stata sottoposta, può interrogarlo sulla sua identità, sull'itinerario seguito e sommariamente sui motivi che lo hanno indotto a lasciare il suo Paese.

Art. 102h cpv. 1

¹ Dopo gli accertamenti secondo il regolamento (UE) 2024/1356⁴⁰, nella fase preparatoria e per il seguito della procedura d'asilo, a ogni richiedente l'asilo è assegnato un rappresentante legale, sempreché il richiedente l'asilo non vi rinunci esplicitamente. Nel caso di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati l'assegnazione interviene sin dall'inizio della fase preparatoria.

Art. 108 cpv. 4

⁴ Il ricorso contro il rifiuto dell'entrata in Svizzera secondo l'articolo 21a capoverso 4 può essere interposto fino al momento della notificazione di una decisione secondo l'articolo 23 capoverso 1.

³⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 21a cpv. 1.

⁴⁰ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 21a cpv. 1.

Titolo dopo l'art. 111a^{ter}

Sezione 2a: Meccanismo di monitoraggio indipendente nell'ambito degli accertamenti

Inserire prima del titolo della sezione 3

Art. 111a^{quater}

¹ Il servizio responsabile per il meccanismo di monitoraggio indipendente svolge i compiti che gli vengono affidati in conformità all'articolo 10 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2024/1356⁴¹. Si tratta in particolare dei compiti seguenti:

- a. monitorare il rispetto del diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda la garanzia dell'accesso alla procedura d'asilo, il principio di non respingimento e l'interesse superiore del minore;
- b. controllare l'attuazione del fermo secondo l'articolo 73 LStrI⁴² nel quadro della procedura di accertamento;
- c. esaminare le violazioni dei diritti fondamentali fatte valere nel quadro della procedura di accertamento;
- d. formulare raccomandazioni destinate alle autorità competenti.

² Laddove necessario per l'esecuzione dei propri compiti, il servizio responsabile per il meccanismo di monitoraggio indipendente ha le seguenti facoltà:

- a. accesso a tutte le ubicazioni rilevanti, compresi i centri di alloggio cantonali, gli istituti di carcerazione e i centri della Confederazione;
- b. consultazione di tutti i documenti, gli atti e le audizioni rilevanti;
- c. esecuzione di controlli sul posto, di prove a campione e di controlli senza preavviso;
- d. accesso a informazioni classificate, sempreché le persone in questione si siano sottoposte a un controllo di sicurezza.

³ Il Consiglio federale può incaricare terzi di adempiere i compiti di cui al capoverso 1 nel quadro del meccanismo di monitoraggio indipendente.

⁴¹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 21a cpv. 1.

⁴² RS 142.20

3. Legge federale del 13 giugno 2008⁴³ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

Art. 16a cpv. 1, frase introduttiva, note a piè di pagina⁴⁴

¹ Il servizio comune di confronto biometrico (sBMS) previsto dai regolamenti (UE) 2019/817⁴⁵ e (UE) 2019/818⁴⁶ contiene elementi relativi alle caratteristiche biometriche (template biometrici) ottenuti dai dati biometrici registrati nei seguenti sistemi d'informazione Schengen/Dubliino:

⁴³ RS 361

⁴⁴ FF 2022 3212

⁴⁵ Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 mag. 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1356, GU L 2024/1356, 22.5.2024.

⁴⁶ Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 mag. 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1358, GU L 2024/1358, 22.5.2024.